

**STUDIO LEGALE MORCAVALLO
AVV. ORESTE MORCAVALLO**

Via Arno, n. 6 - 00198 Roma
Tel. 06.8541561 - Fax 0984.413950
Corso Luigi Fera, n. 23 - 87100 Cosenza
Tel. 0984.413939 - 0984.413944 Fax 0984.413950
E-mail: studiomorcavallo@tiscali.it
pec: studiomorcavallo@pecstudio.it

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO

**RICORSO EX ART. 114 CPA, CON ISTANZA
SUBORDINATA DI CONVERSIONE DEL RITO**

Per le Proff.sse Anna Bruno (C.F.: BRNNNA6T53D086O) Simonetta Franzoni (C.F.: FRNSNT74H56B034X) e Lo Iacono Filippa (C.F.: LCNFPP62M60G273M), rappresentate e difese - giusta procura in calce al presente atto - dall'Avv. Oreste Morcavallo (c.f. MRCRST49D19D086G) e dall'Avv. Luigi Pitaro (c.f. PTRLGU64A23D086C), presso lo studio legale Morcavallo, in Roma, Via Arno, n. 6, elettivamente domiciliate, con richiesta dei difensori di ricevere ogni comunicazione relativa al procedimento anche al numero di fax 0984.413950 o all'indirizzo di posta elettronica certificata studiomorcavallo@pecstudio.it – avvluigipitaro@pec.giuffre.it;

Contro il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore;

Contro il Consorzio Interuniversitario CINECA, in persona del legale rappresentante pro tempore;

e nei confronti di: : Francesco Alati, Carla Baldoni, Maria Pia Catalano, Mara Grossi, Angela Panzarella, Angela Pelliccia, Anna Spadafora; Tiziana Amato, Francesco Anselmi, Giovanna Barone, Pasqualina Antonietta Benincasa, Tiziana Bianconi, Serena Briotti, Caterina Bruno, Carmela Burgio, Giovanna Cagnetta, Daniela Calcagno, Anna Candelora, Giovanna Cannavo', Francesca Cecchi, Andrea Celestini, Filomena Cesarano, Maria Cristina Cesarano, Marina Ciurcina, Paola Colo', Rossana Cursio, Laura

Dell'Aera, Annalisa Dell'Olio, Angela Di Maria, Laura Di Masi, Assunta Maria Antonietta Di Sarra, Laila Fantoni, Federica Farina, Francesco Fulvio Feliciello, Paola Ghiselli, Annalisa Lamagna, Nicoletta Lattanzio, Cinzia Rosaria Licata D'Andrea, Maria Lima, Assunta Limatola, Paola Lippolis, Laura Malatesti, Sabrina Malizia, Anna Chiara Marabello, Rosa Mennella, Sonia Migliuri, Silvia Moretta, Stefania Muscolo, Antonietta Napolitano, Immacolata Nava, Antonella Nocca, Carmela Pipino, Laura Raciti, Leonarda Ricupero, Giosue Rollo, Francesco Rutigliano, Clotilde Sansone, Maria Serrone, Adele Sidoti, Gianna Spitelli, Antonella Tarantino, Celeste Testaverde, Annamaria Tuccillo, Maria Vernengo, Patrizia Zambataro, Maria Tindara Scolaro, Simonetta Spatafora

e nei confronti di: Giovanni Tosiani, Maria Salvatrice Oriti, Giuseppe Verde, Rebecca Palma.

Oggetto: ricorso ex art. 114 c.p.a. PREVIA APPLICAZIONE DI MISURA CAUTELARE EX ART. 56 C.P.A. E 55 C.P.A., per la declaratoria di nullità e/o, previa conversione del rito, per l'annullamento, del Decreto dipartimentale AOODPIT R. n. 2154 del 19 settembre 2022 di depennamento della ricorrente dalla graduatoria di merito; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti. Onde ottenere, per effetto della declaratoria di nullità, l'ottemperanza al giudicato, di cui alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 6568/2022 e/o la conversione del rito, con l'annullamento degli atti gravati. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.

FATTO

Le Proff. Bruno, Lo Iacono e Franzoni partecipavano al Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento

di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 1259 del 23 novembre 2017, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2017, n. 90, 4° Serie speciale. Le appellanti escluse dalla prova scritta, presentavano ricorso richiedendo misure cautelari anche monocratiche.

Il Tar Lazio rigettava l'istanza cautelare suindicata e pertanto le appellanti proponevano impugnativa al Consiglio di Stato.

In data 12.12.2018 ottenevano decreto cautelare di accoglimento n. 6013/2018, con cui Codesto Ecc.mo Consiglio di Stato l'ammetteva alla prova scritta che in data 13.12.2018 sostenevano e superavano. Detto decreto veniva confermato con successiva Ordinanza cautelare.

In data 27.03.2019 con DDG N. 395 venivano inserite nell'elenco di coloro che avevano superato la prova scritta; successivamente sostenevano la prova orale, superandola con la votazione, rispettivamente di 94/100, 84/100, 93/100.

Il M.I. con Decreto prot. n.0001205 del 01.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, approvava la graduatoria generale di merito in cui, tuttavia, le appellanti venivano inserite con riserva rispettivamente ai posti nn. 486, 2440 e 1268, senza essere dichiarate vincitrici.

Il citato Decreto, pertanto, disattendeva l'Ordinanza della VI sezione del Consiglio di Stato che, **“visto il pregiudizio grave e irreparabile”**, aveva confermato il decreto cautelare reso nei

confronti delle appellanti, le quali avevano superato le prove concorsuali, sia scritte che orali.

Con Decreto prot. n. 0001229 del 07.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, si rettificava la graduatoria generale nazionale di merito per errori materiali, ma sostanzialmente si confermava, con riserva, le posizioni delle appellanti ai posti nn. 487, 2441 e 1269.

Pertanto neanche con questo decreto veniva tenuta in considerazione l'Ordinanza n. 4007/2019 della VI sezione del Consiglio di Stato che, visto **“il pregiudizio grave e irreparabile”**, aveva confermato il decreto cautelare reso nei **confronti delle appellanti che avevano superato le prove concorsuali**.

Con Avviso prot. n.0035372 del 01.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, si segnalava che le odierne appellanti incluse con riserva nella graduatoria sarebbe stata assegnata all'U.S.R., ma non assunte.

Con nota, gli U.S.R. Calabria e Veneto convocavano i vincitori per la sottoscrizione del contratto individuale con decorrenza 01.09.2019 ai sensi dell'art. 15 del bando, escludendo l'odierna appellante.

Avverso detti atti si proponevano motivi aggiunti, con istanza cautelare.

L'istanza cautelare veniva accolta dal TAR, con Ordinanza n. 6499/2019 rilevando che il ricorso per motivi aggiunti: **“appare**

assistito da elementi di fumus boni iuris poiché l'ammissione con riserva ad una procedura concorsuale deve perdurare e riverberarsi anche nel segmento procedimentale successivo all'espletamento della procedura concorsuale e costituito dalla immissione in ruolo".

Le Proff.sse Bruno, Franzoni e Lo Iacono sottoscrivevano il contratto nel novembre del 2019 e venivano immesse nei ruoli di dirigente scolastico per lo svolgimento del periodo di prova e formazione.

Successivamente le ricorrenti in data 30/08/2020 **superavano il periodo di formazione e di prova.**

Epperò il TAR Lazio, sez. III bis, con Sentenza n. 6204/2020 dichiarava, per quanto di interesse, in parte inammissibile, in parte improcedibile ed in parte infondato il ricorso principale, ed improcedibili i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse.

Avverso detta sentenza veniva proposto appello che il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 6568/2022 respingeva statuendo testualmente che: “, relativamente al D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, *”E’ evidente che l'intento voluto dal legislatore con la citata disposizione recata dal (più volte richiamato) decreto legge del 2019 si compendia nell'obiettivo di conservare la possibilità di assumere tutti i soggetti idonei collocati in graduatoria, anche oltre il numero inizialmente previsto dal bando, così da evitare la necessità di una ulteriore procedura concorsuale per i posti che in futuro dovessero risultare scoperti, secondo una logica riconducibile al principio generale di conservazione degli atti.”*

“Può dunque concludersi sul punto nel senso che, alla luce della peculiare situazione in cui versano le tre odierne appellanti e tenuto conto dell'avvenuta trasformazione della graduatoria di concorso - che essendo divenuta ad esaurimento attutisce gli effetti di un eventuale inserimento in graduatoria di un soggetto rispetto alla posizione degli altri candidati idonei - in applicazione dei menzionati principi di conservazione degli atti, in funzione dell'interesse pubblico ad avvalersi di soggetti che comunque si sono dimostrati idonei a svolgere la funzione di dirigente scolastico e nel rispetto del non contrastante, ma anzi convergente, interesse dell'appellante alla permanenza in graduatoria, appare doveroso che l'amministrazione, a fronte di una specifica istanza da parte di ciascuna delle interessate in tal senso, valuti la posizione delle stesse, al fine di poterne confermare l'inserimento in graduatoria, sempre nel rispetto della posizione degli idonei che hanno regolarmente superato il concorso. Tale valutazione presuppone comunque che ciascuna delle tre interessate (odierne appellanti) ripeta le prove preselettive, al cui positivo superamento deve ritenersi subordinata la possibilità di conferma in graduatoria, in una posizione che, giova ribadirlo, non deve pregiudicare la situazione giuridica di altri candidati utilmente collocati in graduatoria, ai quali le tre appellanti dovranno essere postergate.”

L'intento del citato D.L. 30 dicembre 2019 n. 162 è quello di conservare la possibilità di assumere tutti i soggetti idonei collocati in graduatoria, anche oltre il numero inizialmente previsto dal bando, così da evitare la necessità di una ulteriore procedura concorsuale per i posti che in futuro dovessero risultare scoperti,

secondo una logica riconducibile al principio generale di conservazione degli atti.

Epperò il Ministero avviava il procedimento di esecuzione della Sentenza citata.

Il Ministero concludeva il procedimento, con Decreto dipartimentale n. AOODPIT R. 2198 del 19 settembre 2022 di depennamento dalla graduatoria di merito.

In data 29/07/2022 veniva notificato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 L. n. 241/90 e in data 04/08/2022 veniva emesso dal Presidente della VII sezione del Consiglio di Stato decreto cautelare n. 3963/2022 di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del Consiglio di Stato n. 6568/2022 che interrompeva il procedimento amministrativo. In data 03/09/2022 venivano inviate note di riscontro al procedimento amministrativo con le quali veniva richiesta la ripetizione della prova preselettiva o, in subordine, direttamente la postergazione in graduatoria. Il Ministero anziché riproporre il procedimento amministrativo interrotto e, comunque, senza alcun riscontro alle note del 03/09/2022, previsto dall'art. 10 della L. n. 241/90, notificava in data 19/09/2022 direttamente il decreto di depennamento.

Alla luce di quanto esposto il procedimento amministrativo andava riproposto o, quantomeno, bisognava ottemperare a quanto tassativamente previsto dall'art. 10 della L. n. 241/90.

Detto provvedimento di depennamento risulta, quindi, palesemente nullo e/o illegittimo e pertanto si propone ricorso ai sensi dell'art. 114 c.p.a. e/o previa conversione del rito si domanda l'annullamento per i seguenti:

MOTIVI DI DIRITTO

- NULLITA' PER VIOLAZIONE E/O ELUSIONE DEL GIUDICATO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 21 SEPTIES L. 241/1990

I provvedimenti gravati sono palesemente nulli in quanto adottati in violazione ovvero elusione dei *dicta*, contenuti nella Sentenza di codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, sez. VI, n. 6568/2022.

Nella specie, codesto Ecc.mo Consiglio evidenzia la specifica posizione delle ricorrenti che dopo il provvedimento cautelare favorevole, hanno positivamente **superato le uniche prove di concorso, hanno sottoscritto regolare contratto triennale, stanno svolgendo l'attività di dirigente scolastico da ben tre anni** e l'intento del legislatore manifestato, con il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, di conservare la possibilità di assumere tutti i soggetti idonei collocati in graduatoria, anche oltre il numero inizialmente previsto dal bando, così da evitare la necessità di una ulteriore procedura concorsuale per i posti che in futuro dovessero risultare scoperti, secondo una logica riconducibile al principio generale di conservazione degli atti.

Sempre Codesto Ecc.mo Consiglio ritiene doveroso che l'amministrazione a seguito di domanda delle interessate disponga la ripetizione della prova preselettiva, al cui positivo superamento debba ritenersi subordinata la possibilità di conferma in graduatoria in una posizione che non arrechi pregiudizio agli altri candidati utilmente collocati in graduatoria, ai quali dovranno essere postergate.

Dacché risulta palesemente violativo del giudicato l'adottato provvedimento di depennamento della graduatoria stante il contenuto della sentenza del Consiglio di Stato recante espressamente le modalità di esecuzione e di conformazione della

successiva attività amministrativa ovvero la ripetizione della prova preselettiva, ed in caso di superamento, il mantenimento in graduatoria in posizione postergata rispetto agli altri candidati utilmente collocati.

Pertanto l'attività dell'amministrazione doveva seguire quanto statuito in Sentenza senza disporre *sic et simpliciter* il depennamento dalla graduatoria delle ricorrenti, le quali avevano richiesto espressamente la ripetizione della prova preselettiva.

In effetti lo svolgimento di nuova prova preselettiva e l'eventuale conferma in graduatoria non produceva pregiudizi per gli altri candidati ai quali le ricorrenti dovevano essere postergate.

Tale percorso doveva seguire l'amministrazione tenendo in conto la posizione delle ricorrenti che da oltre tre anni svolgono a pieno titolo l'attività di Dirigente scolastico, dopo aver superato le prove di concorso e sottoscritto regolare contratto. Ciò anche seguendo la *voluntas legis* manifestata con la normativa sopravvenuta di **assorbire tutti i soggetti collocati in graduatoria stante la presenza di posti disponibili e non far svolgere ulteriori concorsi salvaguardando la posizione di chi come le ricorrenti hanno superato le prove secondo la logica del principio generale della conservazione degli atti.**

Del resto la graduatoria di che trattasi proprio in virtù della citata sopravvenienza normativa sarà esaurita in quanto sia i vincitori che gli idonei saranno regolarmente assunti in servizio.

Nello specifico si evidenzia che al 1° settembre 2022 sono stati assunti i candidati che occupano la posizione fino al n. 3255 nella graduatoria di merito ovvero, l'ultima assunta è Vaino Maria del 5/10/1976 pertanto, poiché tutti i candidati inseriti in graduatoria

sono 3420, restano da assumere n. 165 candidati. (vedasi avviso prot. 30942 del 24 agosto 2022 ed elenco degli assunti).

In considerazione di ciò, tenendo conto che in sole n. 6 regioni su un totale di n. 20, ovvero: Calabria, Lazio, Puglia, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia, ci sono n. 367 sedi normo-dimensionate libere e assegnate in reggenza (vedasi documenti delle sedi disponibili date a reggenza) e che in tutta Italia i posti normo-dimensionati assegnati in reggenza sono circa 1.100, non si comprende perché non si voglia concedere la ripetizione della preselettiva alle Proff. Bruno, Franzoni e Lo Iacono che hanno dimostrato di essere **idonee** alle funzioni di dirigente scolastico, così come riconosciuto anche in sentenza oppure, in subordine, considerato l'elevato numero delle sedi normo-dimensionate date a reggenza, direttamente la postergazione in graduatoria.

Pure la circostanza che le sedi delle ricorrenti sarebbero disponibile in conseguenza del depennamento non è dirimente poiché risultano ancora disponibili almeno ben 367 sedi (in sole sei regioni) e quindi ben potrebbero essere coperte con gli idonei ed esaurire la graduatoria senza con ciò intaccare la posizione delle ricorrenti che, eventualmente, potrebbero anche essere postergate in graduatoria.

Pertanto alcun pregiudizio subirebbero gli idonei ove fosse confermato l'inserimento in graduatoria a pieno titolo e il mantenimento in servizio delle ricorrenti. Occorre ribadire che le ricorrenti hanno superato le uniche due prove concorsuali (scritto e orale) e, **secondo il principio del pubblico interesse anche in applicazione dei menzionati principi di conservazione degli atti, in funzione dell'interesse pubblico ad avvalersi di soggetti che comunque si sono dimostrati idonei a svolgere la funzione**

di dirigente scolastico e del non contrastante, ma anzi convergente, interesse delle appellanti alla permanenza in graduatoria, potrebbero, in subordine, essere postergate in graduatoria.

///

- ILLEGITTIMITA' PER ECCESSO DI POTERE-
TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DI
ISTRUTTORIA, MOTIVAZIONE CARENTE,
INCONGRUA, GENERICA, ILLOGICA E
CONTRADDITTORIA.**

Fermo restando quanto *ut supra*, i provvedimenti gravati, previa conversione del rito risultano pure illegittimi in quanto viziati da eccesso di potere per le figure sintomatiche sopra indicate.

In effetti il decreto di depennamento è privo di motivazione riguardo alla nuova prova preselettiva imposta dal giudicato. Codesto Consiglio riteneva doveroso lo svolgimento di nuova prova preselettiva per salvaguardare la specifica situazione della ricorrente e la posizione dei candidati utilmente collocati in graduatoria alle quali, le ricorrenti potrebbero essere direttamente postergate.

Su tale aspetto nulla dice il provvedimento di depennamento limitandosi a citare gli atti presupposti, i quali non risultano corredati da istruttoria e motivazione congrua.

In effetti non vi è alcun riferimento specifico alla posizione delle ricorrenti che sono in servizio. Il Ministero rileva un presunto pregiudizio per i candidati utilmente collocati in graduatoria, i quali invece sono già tenuti in considerazione dalla sentenza del Consiglio di Stato, con la postergazione della ricorrente rispetto a questi ultimi, dopo l'eventuale superamento della nuova prova

preselettiva che costituisce una sorta di sanatoria, ritenuta idonea a contemperare gli interessi in gioco, secondo una logica riconducibile al principio generale di conservazione degli atti. Dacché non si comprende per quali ragioni il Ministero proceda al depennamento senza valutare dette dirimenti circostanze tenendo conto anche del fatto che le ricorrenti svolgono da **oltre ben tre anni** il ruolo di dirigente scolastico. Anche il riferimento ad altri contenziosi non coglie nel segno in quanto non si tratta di situazioni identiche. Ma anche a volerli considerare identici la ripetizione della prova preselettiva limitata a coloro che attualmente sono in servizio in qualità di dirigenti, in virtù del superamento delle prove del concorso che devono essere fatte salve secondo il principio della conservazione degli atti, e in base a regolare contratto stipulato, non creerebbe pregiudizi e anzi seguirebbe la *ratio* del legislatore e i *dicta* del Consiglio di Stato.

///

DOMANDA DI DECRETO PRESIDENZIALE INAUDITA ALTERA PARTE EX ART. 56 C.P.A.

Il provvedimento di depennamento della graduatoria provoca gravissimi danni alle ricorrenti di intensità tale da non poter attendere neanche la fissazione della prossima Camera di Consiglio. In effetti le ricorrenti perderebbero, ove non venisse concessa la chiesta misura cautelare monocratica, la qualifica di dirigente scolastico dopo aver superato le uniche prove di concorso, essere state regolarmente assunte ed in servizio da oltre tre anni. Ciò provocherebbe un gravissimo nocumento anche per le Comunità scolastiche che perderebbe il proprio riferimento organizzativo e didattico nonché amministrativo-contabile. Detto provvedimento comporta gravissimi ed irreparabili pregiudizi per

la sua posizione lavorativa determinando inevitabilmente la risoluzione contrattuale con l'interruzione di tutte le attività scolastiche in corso di svolgimento necessarie per la continuità dell'anno scolastico 2022/2023, con le ricorrenti che si vedranno restituite ad uno stato di inoccupazione o comunque in una condizione lavorativa assolutamente precaria. Pertanto si chiede l'immediata adozione di idonea misura cautelare monocratica. **Si vuole ricordare che per un caso analogo è stato già emesso decreto cautelare di accoglimento n. 4592/2022.**

///

ISTANZA CAUTELARE

Per quanto riguarda il *fumus* valga quanto sopra.

Il *periculum* è direttamente correlato alla posizione delle ricorrenti che attualmente svolgono le funzioni di dirigente scolastico rispettivamente presso IC Rende Quattromiglia- Rende (CS), IC Manzoni – Cologno Monzese, Liceo Berto Mogliano Veneto (TV) per cui l'esecuzione del depennamento comporterebbe la risoluzione automatica dei contratti, con conseguente gravissimo e irreparabile pregiudizio oltre che per le ricorrenti, per le comunità scolastiche incidendo sulla continuità didattica ed organizzativa.

Il nuovo anno scolastico è già iniziato, pertanto il depennamento delle Prof. Bruno, Franzoni e Lo Iacono provoca gravissimi danni anche alle Istituzioni scolastiche per tutti gli adempimenti già svolti non ultime le firme depositate presso le banche e gli altri enti per effettuare tutte le operazioni di pagamenti e quant'altro occorrente per mandare avanti gli atti delle Istituzioni Scolastiche. Vi è da sottolineare che le ricorrenti, come ampiamente provato e documentato agli atti del giudizio conclusosi con la sentenza, sono state immesse in ruolo dirigenziale nell'a.s. 2019/2020, hanno

dimostrato così il possesso di adeguate competenze e capacità gestionali. Alla luce di quanto rilevato, è incontrovertibile che **le ricorrenti rappresentano una risorsa professionale idonea a svolgere le funzioni direttive e, per l'effetto, a ricoprire il ruolo assunto, così come decretato anche nella sentenza n. 6568/2022.**

A riguardo occorre anche evidenziare che in funzione dei contratti in essere, le ricorrenti stanno svolgendo funzioni organizzative e amministrativo – contabili relative ai contratti dei docenti curando la gestione dell'organico degli stessi e del personale ATA procedendo all'assegnazione dei docenti alle rispettive classi, e alle classi nelle quali sono presenti gli alunni diversamente abili. Stanno svolgendo, inoltre, tutte le attività per dar corso all'anno scolastico, alla revisione dell'orario scolastico nonché alla verifica dell'organico tenendo conto delle eventuali richieste di nullaosta e alle nuove richieste di iscrizioni per trasferimento da altra scuola dialogando con gli Ambiti Territoriali di competenza. Il depennamento delle ricorrenti, quindi, comporta gravissimi e irreparabili pregiudizi per le loro posizioni lavorative determinando inevitabilmente le risoluzioni contrattuali. Nel doveroso bilanciamento dei valori coinvolti dalla richiesta misura cautelare, occorre considerare che il depennamento non risponde ad alcun interesse pubblico concreto e attuale. Di contro, il depennamento delle ricorrenti e la conseguente destituzione dal ruolo compromettono gravemente la regolare erogazione del servizio scolastico, finendo con il disperdere irragionevolmente risorse formate e qualificate. Tra l'altro, è in corso anche l'attività negoziale e contrattuale, si sono avviati i confronti con le rsu (rappresentanze sindacali unitarie) di istituto e territoriali che devono a breve concludersi per poter dare avvio all'erogazione del

servizio scolastico. Inoltre, le dirigenti stanno perfezionando le attribuzioni di incarichi già deliberati in collegio dei docenti che rimarrebbero incomplete. Ad anno scolastico iniziato non è possibile sostituire un dirigente in servizio con altro Dirigente in quanto le immissioni in ruolo sono già state completate nel mese di agosto con decorrenza 01/09/2022.

Allo stato, le istituzioni scolastiche non potrebbero neanche essere attribuite per scorrimento di graduatoria pertanto le sedi verrebbero assegnate in reggenza pertanto, le odierne ricorrenti, verrebbero licenziate e i pochi candidati ancora in graduatoria, non verrebbero assunti.

///

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Si chiede di essere autorizzati all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri candidati utilmente inseriti nella graduatoria concorsuale, mediante notificazione per pubblici proclami, in via telematica con pubblicazione dell'avviso sul sito web del MIUR ai sensi dell'art. 52 c.p.a. in combinato disposto con l'art. 151 cpc, stante l'elevato numero dei controinteressati e l'impossibilità di conoscere i nominativi e gli indirizzi di residenza degli stessi.

///

LE CONCLUSIONI: sono quelle su epigrafate che qui si intendono trascritte. Con vittoria di spese e competenze difensive del grado di giudizio.

Cosenza/Roma, 19.09.2022

Avv. Oreste Morcavallo

Avv. Luigi Pitaro

RELATA DI NOTIFICA

Ai sensi della legge 21.1.1994, n. 53.

Io sottoscritto Avv. Oreste Morcavallo, nella qualità di difensore dei ricorrenti, in virtù di apposita autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza del 6.10.2010, ho notificato il suesteso atto a:

1) Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro *pro tempore*, nei domicili digitali, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: **urp@postacert.istruzione.it** e **dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it**, estratti dal registro pubblico di cui all'art. 6- ter del D.Lgs. 82/2005 (www.indicepa.gov.it), secondo quanto previsto dall'art. 16-ter comma 1- ter del D.L. 179/2012, introdotto dall'art. 28 del D.L. 76/2020;

Avv. Oreste Morcavallo

2) Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, nel domicilio digitale, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: **drcal@postacert.istruzione.it**, estratto dal registro pubblico di cui all'art. 6- ter del D.Lgs. 82/2005 (www.indicepa.gov.it), secondo quanto previsto dall'art. 16-ter comma 1- ter del D.L. 179/2012, introdotto dall'art. 28 del D.L. 76/2020;

Avv. Oreste Morcavallo

3) Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, nel domicilio digitale, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: **drve@postacert.istruzione.it**, estratto dal registro pubblico di cui all'art. 6- ter del D.Lgs. 82/2005 (www.indicepa.gov.it), secondo quanto previsto dall'art. 16-ter comma 1- ter del D.L. 179/2012, introdotto dall'art. 28 del D.L. 76/2020;

Avv. Oreste Morcavallo

4) Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, nel domicilio digitale, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: **drlo@postacert.istruzione.it**, estratto dal registro pubblico di cui all'art. 6- ter del D.Lgs. 82/2005 (www.indicepa.gov.it), secondo quanto previsto dall'art. 16-ter comma 1- ter del D.L. 179/2012, introdotto dall'art. 28 del D.L. 76/2020;

Avv. Oreste Morcavallo

5) Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro in carica; **Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria**, in persona del rappresentante legale *pro tempore*; **Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto**, in persona del rappresentante legale *pro tempore*; **Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**, in persona del rappresentante legale *pro tempore*; rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura

Generale dello Stato nel domicilio digitale, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it**, estratto dal pubblico registro ReGinde

Avv. Oreste Morcavallo

6) Consorzio Interuniversitario CINECA, in persona del legale rappresentante pro tempore, Stato nel domicilio digitale, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: **cineca@pec.cineca.it**, estratto dal pubblico registro INIPEC

Avv. Oreste Morcavallo

7) Sigg.ri Giovanni Tosiani, Maria Salvatrice Oriti, Giuseppe Verde, Rebecca Palma, rappresentati e difesi dall'Avv. Rosario Ventimiglia, nel domicilio digitale, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: **avvrosarioventimiglia@puntopec.it**, estratto dal pubblico registro ReGinde;

Avv. Oreste Morcavallo

8) Francesco Alati, Carla Baldoni, Maria Pia Catalano, Mara Grossi, Angela Panzarella, Angela Pelliccia, Anna Spadafora; Tiziana Amato, Francesco Anselmi, Giovanna Barone, Pasqualina Antonietta Benincasa, Tiziana Bianconi, Serena Briotti, Caterina Bruno, Carmela Burgio, Giovanna Cagnetta, Daniela Calcagno, Anna Candelora, Giovanna Cannavo', Francesca Cecchi,

Andrea Celestini, Filomena Cesarano, Maria Cristina Cesarano, Marina Ciurcina, Paola Colo', Rossana Cursio, Laura Dell'Aera, Annalisa Dell'Olio, Angela Di Maria, Laura Di Masi, Assunta Maria Antonietta Di Sarra, Laila Fantoni, Federica Farina, Francesco Fulvio Feliciello, Paola Ghiselli, Annalisa Lamagna, Nicoletta Lattanzio, Cinzia Rosaria Licata D'Andrea, Maria Lima, Assunta Limatola, Paola Lippolis, Laura Malatesti, Sabrina Malizia, Anna Chiara Marabello, Rosa Mennella, Sonia Migliuri, Silvia Moretta, Stefania Muscolo, Antonietta Napolitano, Immacolata Nava, Antonella Nocca, Carmela Pipino, Laura Raciti, Leonarda Ricupero, Giosue Rollo, Francesco Rutigliano, Clotilde Sansone, Maria Serrone, Adele Sidoti, Gianna Spitelli, Antonella Tarantino, Celeste Testaverde, Annamaria Tuccillo, Maria Vernengo, Patrizia Zambataro, Maria Tindara Scolaro, Simonetta Spatafora, rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Marotta, nel domicilio digitale, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: **pasquale.marotta@avvocatismcv.it**, estratto dal pubblico registro ReGinde

Avv. Oreste Morcavallo